Prot. 136705 del 21/09/2021

DICHIARAZIONE ANNUALE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il sottoscritto Antonino Ferraiolo, nato a [redacted] in qualità di Dirigente del Settore Attività Economiche e Suap e – ad interim – dei Settori Cultura e Turismo – Personale e Organizzazione e Servizi Finanziari del Comune di Catanzaro,

Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92 ed entrato in vigore il 4 maggio 2013 (il Decreto);

Visto, in particolare, l'art.20, comma 2, del citato Decreto che prevede l'obbligo di presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità;

Visto l'art. 20, comma 3, del citato Decreto che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle dichiarazioni rese ai sensi dello stesso articolo 20;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e delle ulteriori prescrizioni previste dal comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 che dispone l'inconferibilità di qualsiasi voglia incarico per un periodo di 5 anni

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di non ricadere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, e in particolare:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto come di seguito riportato:

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n,400, o di parlamentare.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 12, comma 4 , del Decreto come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento GDPR del 25 Maggio 2018, sul trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.

FIRMA

Catanzaro, lì 17/09/2021

Antonino Ferraiolo